

**AVVISO**  
**OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI A CARICO DI IMPRESE ED ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI**  
**PRIMA SCADENZA: 28 FEBBRAIO 2019**

Con la presente si intende richiamare l'attenzione rispetto agli **obblighi di pubblicità e trasparenza** introdotti a decorrere dall'anno 2018 dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 – articolo 1, commi 125 e seguenti, a **carico di imprese ed associazioni beneficiarie di contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici in genere, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 2 del 11/01/2019 ha fornito i chiarimenti necessari affinché i destinatari della norma in oggetto possano **adempiere entro il prossimo 28 febbraio** alle disposizioni previste, che di seguito si sintetizzano.

<b>Soggetti interessati dagli obblighi di pubblicità e trasparenza</b>	<p>Si possono distinguere in due categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Prima categoria</u>: associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; <b>associazioni e fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus.</b></li> <li>2. <u>Seconda categoria</u>: <b>imprese.</b></li> </ol>
<b>Oggetto della pubblicazione</b>	<p>Informazioni relative a <b>sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati.</b></p>
<b>Soglia prevista ai fini della pubblicazione dei dati</b>	<p>Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni <b>pari o superiori ad € 10.000,00 (diecimila).</b></p> <p>Tale <b>limite va inteso in senso cumulativo</b>, ovvero si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Di conseguenza l'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad € 10.000,00. Andranno pertanto pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o superamento di tale limite, ancorché il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.</p>
<b>Termine previsto per la pubblicazione dei dati</b>	<p><b>28 febbraio di ogni anno</b>, con riferimento ai contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni effettivamente introitati nell'anno precedente (si utilizza il criterio contabile di cassa).</p>

	Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la disciplina prevista dalla Legge n. 124/2017 sia applicabile solo a decorrere dall'anno 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 (cfr. parere n. 1449/2018).
<b>Informazioni da pubblicare</b>	Vanno pubblicate le informazioni di seguito indicate, preferibilmente in forma schematica, in modo da garantire un'immediata comprensibilità da parte del pubblico: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;</b></li> <li>b) <b>denominazione del soggetto erogante;</b></li> <li>c) <b>somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)</b></li> <li>d) <b>data di incasso</b></li> <li>e) <b>causale.</b></li> </ul>
<b>Dove vanno pubblicate le informazioni</b>	Per i soggetti rientranti nella prima categoria, l'art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017 prevede la pubblicazione delle informazioni richieste <b>nei propri siti o portali digitali</b> . In mancanza del sito internet il riferimento ai portali digitali previsto dalla norma rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo. Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.  Per i soggetti rientranti nella seconda categoria (imprese) l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla norma avviene attraverso la pubblicazione delle informazioni richieste nella <b>nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.</b>
<b>Sanzioni</b>	<b>Obbligo di restituzione</b> ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.  La sanzione si applica solo alle <b>imprese</b> .

Si rinvia per maggiori dettagli alla Legge 4 agosto 2017 n. 124, nonché al Parere n. 1449/2018 del Consiglio di Stato – Sezione II ed altresì alla circolare n. 2 del 11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Giampietro Cescon